

**Interrogazione in commissione  
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

Premesso che:

il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la legge regionale n. 15 del 26 maggio 2016 *“Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor coypus)”*, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 50 del 27 maggio 2016;

la norma approvata grazie ai contenuti dell'articolo 4 viola le norme statali in materia di armi e di addetti ai controlli di eradicazione di fauna selvatica;

considerato che:

L'articolo 4 *“Metodologie per il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie.”* della L.R. 15/2016 ai commi 1 e 2 prevede infatti:

*“1. Il contenimento finalizzato alla eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Piano regionale triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992:*

- a) armi comuni da sparo;*
- b) trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale;*
- c) metodi e strumenti scientifici, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;*
- d) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.*

*2. Le province e la Città metropolitana, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti adeguatamente coordinati e formati, al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 1, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:*

- a) la polizia provinciale e locale;*
- b) gli agenti venatori volontari;*
- c) le guardie giurate;*
- d) gli operatori della vigilanza idraulica;*
- e) i proprietari o conduttori dei fondi agricoli;*
- f) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria;*
- g) altri soggetti all'uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana.”*

in merito al comma 1 sull'UTILIZZO DI ARMI la legge prevede per il contenimento delle nutrie l'uso delle *“a) armi comuni da sparo;”*, perciò anche di pistole, fucili ad aria compressa, fucili, ovvero armi diverse e perciò vietate da quelle di cui all'art.13 della L.157/92 e il cui uso è sanzionato penalmente dal'art.30 della medesima legge;

le regioni inoltre sono assolutamente prive di potestà legislativa e derogatoria in materia di armi e le autorizzazioni per i porti d'arma per uso caccia e tiro sportivo permettono il porto fuori dalla propria abitazione e sue pertinenze, esclusivamente per le attività autorizzate, ovvero per praticare nei luoghi e nei tempi ove ciò è permesso, l'attività venatoria o l'attività di tiro a volo o sportivo, così come previsto dalla L. 110/1975 all'art. 4;

lo stesso articolo di legge riporta anche che senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, fionde, archi e balestre (crf. Circ. Min. Int. n.559/C.22590.101179(17) del 16/12/1995);

le armi a gas ed aria compressa eroganti un'energia cinetica superiore a 7,5 joule sono per legge equiparate ad armi da fuoco e come esse disciplinate;

le armi a gas ed aria compressa, eroganti un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule, seppur di libera vendita, non possono essere portate fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa senza giustificato motivo. (Ministero dell'Interno, Decreto 9 agosto 2001, n. 362, art. 9 c. 2);

considerato, inoltre, che:

in merito al comma 2 sui soggetti autorizzati all'abbattimento la legge prevede per il contenimento l'impiego dei seguenti soggetti: la polizia provinciale e locale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate; gli operatori della vigilanza idraulica, i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, altri soggetti all'uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana;

la L. 157/1992 all'art. Art. 2 c.2 esplicita che per le specie alloctone tra cui la nutria, gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19 della legge stessa;

l'art. 19 (*Controllo della fauna selvatica*), al comma 2, riporta che le regioni sono gli organi deputati al controllo delle specie di fauna selvatica, anche attraverso l'autorizzazione di appositi piani di abbattimento;

tali piani però devono essere attuati esclusivamente dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

questa esclusività dei ruoli viene implicitamente richiamata dal successivo comma 3 che permette alle sole Province autonome di Trento e Bolzano di avvalersi di altre persone, munite di licenza per l'esercizio venatorio;

considerato, infine, che:

la Corte Costituzionale con la sentenza n° 107 del 18/04/2014 si è espressa sul ricorso presentato dal Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Veneto, dichiarando incostituzionale l'art. 2 c.3 della L.R. 6/2013 che permetteva ai cacciatori di prendere parte ai piani di abbattimento provinciali;

la Suprema Corte, nella motivazione, ribadisce l'esclusività dello Stato nella scelta dei soggetti incaricati ed elencati all'art. 19 c.2 della L. 157/1992, esponendo di fatto alla lente dell'incostituzionalità anche l'art. 17 c.2 della L.R. 50/1993 che a suo tempo ha aggiunto all'elenco tassativo di cui sopra anche i cacciatori dalle Province autorizzati;

si chiede di sapere, al Ministro in indirizzo:

se non ritenga necessario valutare l'adozione degli opportuni provvedimenti finalizzati all'inoltro di specifico ricorso governativo alla Corte costituzionale ex art. 127 cost. avverso i commi 1 e 2 della legge regionale Veneto n. 15/2016 per lesione delle competenze legislative statali costituzionalmente garantite.